



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 37 del 15 gennaio 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da PA.E.CO. S.r.l. – Lavori di “Collegamento SS7 – Aeroporto di Grottaglie. Realizzazione, ammodernamento e manutenzione rete viaria con sezione tipo C1” - Importo a base d’asta: 7.819.759,45 euro - S.A.: Provincia di Taranto

PREC 203/19/L

Categorie cd. superspecialistiche (SIOS) – qualificazione insufficiente - quota subappaltabile – occorre qualificazione con riferimento alla categoria prevalente

Il concorrente che non sia in possesso di una qualificazione sufficiente nella categoria c.d. superspecialistica, è tenuto a possedere i requisiti mancanti, per la quota subappaltabile (30%), con riferimento alla propria qualificazione nella categoria prevalente.

Art. 105 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; artt. 61, comma 2 e 92, co. 7 d.p.r. n. 207/2010

Il Consiglio

VISTA l’istanza singola di parere prot. n. 92715 del 19 novembre 2019 con la quale la PA.E.CO. S.r.l., mandataria dell’ATI con la mandante Valbasento Lavori S.r.l., rappresenta che l’ATI veniva esclusa dalla gara in oggetto perché non in possesso della qualificazione nella categoria OS12-A in classifica III, categoria che rientra fra le cd. superspecialistiche. In particolare, l’istante contesta il provvedimento di esclusione evidenziando che, essendo egli in grado di coprire il 70% della suddetta categoria grazie al possesso della classifica II maggiorata di un quinto, e avendo dichiarato di voler subappaltare il restante 30%, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 89, co. 11 del d.lgs. 50/2016, non apparirebbe comprensibile il motivo dell’esclusione;

VISTO l’avvio dell’istruttoria effettuato in data 28 novembre 2019 con nota prot. 95721/2019;

PRESO ATTO che la S.A. non ha prodotto memorie e/o documenti entro i termini concessi nel presente procedimento;

VISTO il verbale di gara n. 1, dal quale si rileva che l’ATI PA.E.CO. S.r.l.-Valbasento Lavori S.r.l. veniva esclusa “perché non in possesso della categoria OS12-A in classifica III. La categoria OS12-A è una categoria di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ex art. 89, comma 11 d.lgs. 50/2016”;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO il bando di gara, sezione II punto 1.5, il quale prevede la categoria prevalente OG3 classifica VI e, quale categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile entro il 30%, la OS12-A classifica III;

VISTO il disciplinare di gara, che specifica al punto 4.5 che “la categoria OS12-A è subappaltabile nei limiti del 30% della categoria” e al punto 7.4 precisa, per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, che “la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara”;

VISTO l’art. 61, co. 2 del d.p.r. 207/2010, a tenore del quale: «La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo a base di gara [...]»; e l’art. 92, co. 7 del d.p.r. 207/2010, il quale, con riferimento alle categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, specifica che il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie per l’intero importo richiesto dal bando di gara, deve possedere i requisiti mancanti, relativi a ciascuna delle predette categorie, oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente;

RITENUTO quindi che il concorrente che non sia in possesso di una qualificazione sufficiente nella categoria c.d. superspecialistica, sia tenuto a possedere i requisiti mancanti, per la quota subappaltabile (30%), con riferimento alla propria qualificazione nella categoria prevalente;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, dagli atti depositati nel presente procedimento non emerge se l’istante sia qualificato, anche per la quota subappaltabile (30%) della categoria OS12-A, con riferimento alla propria qualificazione nella categoria prevalente. Spetta alla S.A. verificare tale aspetto e rendere motivazione chiara ed adeguata in ordine all’eventuale esclusione;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- nel caso in esame, dagli atti depositati nel presente procedimento non emerge se l’istante sia in possesso di una qualificazione sufficiente, anche per la quota subappaltabile (30%) della categoria c.d. superspecialistica OS12-A, con riferimento alla propria qualificazione nella categoria



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

prevalente. Spetta pertanto alla S.A. verificare tale aspetto, ai fini dell'ammissione o meno alla gara, e rendere motivazione chiara ed adeguata in ordine all'eventuale esclusione

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 gennaio 2020

Il Segretario, *Rosetta Greco*